

N. R.G. /2024



Tribunale di Padova
SEZIONE RICORSI CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. /2024 promosso da:

Tutti difesi da avv. LUCIANO ALESSANDRO

RICORRENTI

contro

difeso da avv

RESISTENTE

Il Giudice dott. Chiara-ilaria Bitozzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/05/2024,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso

che i ricorrenti hanno promosso ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di tutti i beni immobili costituenti il compendio ereditario in morte di _____ (rappresentati da numerosi beni immobili in provincia di Chieti, Roma e Padova) nella disponibilità di _____ erede universale in forza di testamento olografo datato 7.08.22, pubblicato il 16.11.22 a ministero del notaio _____ di Padova,

che i ricorrenti preannunciano l'intenzione di esercitare un'azione finalizzata alla impugnazione di tale testamento, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1. Declaratoria di nullità o, in subordine, di annullamento del testamento olografo del 7 agosto 2022 (pubblicato a ministero del notaio _____, con atto a suo Repertorio n. _____ - Raccolta n. _____ in data 16 novembre 2022) con il quale _____ nata a _____ (PD) il _____, c.f. _____, residente in vita in _____, deceduta il _____ a Padova (senza lasciare coniuge, prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti), avrebbe istituito quale unico



erede , nato il a), residente in Via

2. Previa declaratoria di nullità e/o di annullamento del testamento olografo del 7 agosto 2022 (pubblicato a ministero del notaio , con atto a suo Repertorio n. - Raccolta n.

in data 16 novembre 2022), volersi dichiarare ex art. 572 c.c., in favore degli odierni ricorrenti, cugini primi della defunta, la qualità di eredi legittimi, con attribuzione a loro favore della quota di eredità a loro spettante sul patrimonio immobiliare dismesso da

nata a Legnaro (PD) il , c.f. , residente in vita in Via

di (PD), deceduta il , come indicato in

premessa.

3. Con vittoria di compensi, legali e peritali, e di spese di lite, sia della presente fase cautelare che di quella di merito”;

che i ricorrenti fondano la domanda di sequestro giudiziario, sotto il profilo del fumus boni iuris (pagg 11 e segg del ricorso), sui seguenti rilievi: di nullità del testamento, ovvero:

-L'impossibilità di ricondurre lo scritto pubblicato quale testamento olografo della alla fattispecie del testamento olografo, per carenza dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso . La scheda è costituita, infatti, da un biglietto da visita dello studio legale con alcuni appunti, posti nella parte posteriore, che il notaio ha

giudicato “*apparentemente privi di rilievo*”, scritti su nove righe del seguente tenore letterale:

“*Studio divisorio alla dx appoggiato alla parete 5 cartelle su 1 Elenco bollettini Agenzia Monte Piazza Barche a Mestre Rinnovo/ Risquotere*”; nonché, a seguire, altre cinque righe ritenute riconducibili a disposizioni di ultima volontà e, quindi, ad un testamento olografo, del seguente tenore “*La sottoscritta Lascio ogni cosa all' - 7.8.2022*

”. Tale scrittura, a parere dei ricorrenti, appare riconducibile più ad “una lista determinata di cose e/o lo svolgimento di taluni incombenzi” che ad un testamento olografo per mancanza di requisiti sostanziali a valere quale atto di disposizione “*mortis causa*” dell'intero patrimonio di

- mancanza di una chiara indicazione/individuazione del nominativo del beneficiario. Dall'esame dello scritto ritenuto riconducibili a disposizioni di ultima volontà di , il

cognome “ ” non è affatto leggibile: solo con un'inammissibile opera di interpretazione grafica (tale da consentire di dedurre il cognome dall'intelligibilità, invece, delle parole “. ” e “) potrebbe positivamente desumersi l'identità del beneficiario;

- La data che compare sulla scrittura privata (ossia “7.8.2022”) non sarebbe riconducibile alla mano della signora . circostanza accertata da consulenza di parte (cfr doc 18).

Inoltre, proprio il giorno 7 agosto 2022 corrisponde alla data in cui la paziente si era recata al Pronto Soccorso di Castelfranco Veneto (TV) per astenia e riferite cadute recidivanti (cfr. documento n. 9). Nell'occasione, la stessa era stata quindi subito ricoverata nel reparto di oncologia presso l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS in considerazione del grave deterioramento



delle sue condizioni cliniche generali e dell'indicazione ad eseguire intervento chirurgico di asportazione del tumore addominale, effettuato quindi il 10 agosto 2022 (cfr. ancora documento n. 9). Nel corso del ricovero la paziente è stata più volte valutata dal personale della Centrale Operativa Territoriale che, in considerazione della riscontrata sua fragilità e non autosufficienza, aveva posto indicazione al trasferimento presso l'Ospedale di Comunità di Padova. Appare quindi assolutamente inverosimile, anche da un punto di vista di collocazione temporale, che la signora abbia redatto un testamento olografo proprio in occasione del ricovero del 7 agosto 2022, quando si trovava cioè in ospedale nelle condizioni critiche comprovate dalla documentazione sanitaria versata in atti;

rilevato che, sempre sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i ricorrenti ritenevano che la fosse priva della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione dell'atto di ultima volontà (motivo anch'esso di nullità del testamento ex art 591 cc) a causa delle sue condizioni di salute come provate dalle cartelle cliniche versate in atti. In particolare all'atto del ricovero del 7.08.22, i sanitari avevano registrato uno "*scadimento delle condizioni generali*" della signora (cfr. ancora documento n. 9).

Tant'è che, al momento della morte della signora , era già stata avviata una procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, con fissazione di udienza avanti al Giudice Tutelare del Tribunale di Padova per il giuramento da parte del nominato Amministratore (cfr. ancora documento n. 13).

La pendenza di tale procedura ed il fatto che la stessa avesse già superato il primo vaglio che deve operare il Giudice Tutelare (consistente nel verificare l'incapacità del beneficiario) con fissazione dell'udienza per il giuramento dell'amministratore di sostegno, depone a favore di un'accertata incapacità della testatrice.

La procedura di nomina di un amministratore di sostegno era stata attivata, infatti, proprio a seguito della preoccupazione degli operatori sanitari che assistevano la signora anche a fronte dell'insistente presenza di che, in data 20 settembre 2022, aveva anche cercato di accedere alla struttura sanitaria insieme ad un non meglio precisato avvocato e che, per questo motivo, era stato fermato dai sanitari (cfr. ancora documento n. 12). L'insistenza dello si era palesata anche nei rapporti con i medici, a cui si era ripetutamente proposto per svolgere assistenza alla signora dopo le sue dimissioni ospedaliere, come risulta anche dall'annotazione del dottor del 17 settembre 2022, ad ore 13.33, riportata a pag. 58 del diario medico come di seguito: "*date le frequenti e pericolose cadute della paz. che dimostra di essere spesso disorientata/ confusa e di non avere consapevolezza dei propri deficit funzionali e dell'assenza di autonomia, compilo scheda protezioni con indicazione di applicazione CONTINUA delle spondine a letto...Avevo effettuato un colloquio 1 ora fa con il conoscente sig a quale ho ribadito che non possiamo prendere in considerazioni sue proposte assistenziali post – ODC per la paz, in quanto persona senza gradi di parentela con lei: lo invito perciò a discuterne con il cugino e sua figlia, che eventualmente, se d'accordo, se ne faranno portavoci con noi...*" (cfr. documento n. 12).



rilevato che, sotto il profilo del periculum in mora, i ricorrenti rappresentavano che esso si concretizza, secondo la previsione dell'art. 670 c.p.c., nella presenza di circostanze che rendano opportuno provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della cosa la cui proprietà sia controversa. Nel caso di specie, rappresentavano le seguenti circostanze che rendono opportuno provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni costituenti la massa ereditaria ovvero:

- la circostanza per cui l'unico soggetto avente interesse concreto alla realizzazione di un documento quale il testamento che sarà oggetto della futura causa di merito sia , attualmente unico possessore e proprietario dell'intera massa ereditaria, con le facoltà che da tale status conseguono;
- la presenza di profili di responsabilità penale in capo all'ignoto soggetto che ebbe a realizzare parte del documento individuato come testamento della defunta signora ;
- la circostanza per cui la notizia della proposizione di un contenzioso (nelle forme stragiudiziali della diffida o dell'invito alla mediazione) potrebbe determinare a compiere atti di destinazione con irreparabili conseguenze per gli odierni ricorrenti; .

rilevato che il giudice designato, ritenuto non concedibile il provvedimento inaudita altera parte, riteneva necessaria l'integrazione del contraddittorio con il resistente e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.05.24 ove i procuratori delle parti svolgevano le loro deduzioni in ordine alle allegazioni e prove avversarie ed il procuratore del convenuto chiedeva un rinvio per valutare quanto emerso all'udienza; il processo pertanto veniva rinviato all'udienza del 19.06.24 in trattazione scritta;

rilevato che in relazione a detta udienza, il ricorrenti, nelle note scritte, chiedevano l'accoglimento del ricorso, mentre il resistente, precisava le seguenti conclusioni:

“Accertato e dichiarato il buon diritto del deducente, previa ogni declaratoria di rito e giustizia, *contrariis rejectis*, per i motivi in narrativa esposti o quelli ritenuti di legge:

Estendersi ut supra il contraddittorio - se del caso anche ex art. 107 c.p.c. - a tutti i parenti di quarto grado in linea collaterale di indicati nei documenti sopra allegati (ovvero nove cugini del ramo materno ed otto di quello paterno) – onde essi possano esser parte del processo quali litisconsorti necessari ed interloquire sulle questioni ereditarie de quibus; Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'avversario ricorso, ad ogni conseguente effetto di legge; Rigettarsi comunque ogni domanda richiesta, domanda ed istanza avversaria; Spese rifuse”

Ritenuto

che, quanto al fumus, appare evidente la sussistenza dei presupposti per la concessione della cautela richiesta essendo incontestabile l'esistenza di controversia tra le parti in ordine alla proprietà dei beni (tale potendosi considerare la futura azione dei ricorrenti diretta ad accertare la nullità della scheda testamentaria sotto plurimi profili sostanziali ed inerenti alla capacità della testatrice, con conseguente apertura della successione legittima) ed essendo peraltro incontestato da parte del resistente il rapporto di parentela tra i ricorrenti e la de cuius (tutti parenti in quarto grado in linea



collaterale) che, in caso di successione ab intestato, ovvero per l'ipotesi in cui il testamento venga annullato, sarebbero i primi ad essere chiamati alla successione ereditaria della

che è del tutto irrilevante che oltre ai ricorrenti vi siano altri nove cugini del ramo materno e otto cugini di quello paterno atteso che, nelle azioni di merito che i ricorrenti intendono proporre, non vi sono ipotesi di litisconsorzio necessario;

che, quanto al periculum in mora, al fine della concessione del sequestro giudiziario, è richiesta una nozione attenuata di periculum rispetto a quello richiesto per altri provvedimenti cautelari, essendo sufficiente la sussistenza di un pericolo astratto tale da rendere opportuna la custodia o gestione temporanea dei beni;

che, ciò considerato, il possesso esclusivo e la gestione in prima persona dei beni da parte dell'erede testamentario, unitamente alla tipologia dei beni (tutti fruttiferi e passibili di dispersione definitiva), appalesa l'opportunità di provvedere alla custodia e gestione temporanea dei beni immobili, in particolare al fine di garantirne la conservazione, la manutenzione ed evitarne la possibile dispersione;

che, quanto alla nomina del custode, appare opportuno nominare persona terza rispetto alle parti in causa e munita delle competenze necessarie per provvedere alla gestione dei beni sottoposti alla misura cautelare;

che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 669 octies co 7, le spese di lite saranno regolamentate all'esito del giudizio di merito;

che il giudizio di merito dovrà essere introdotto nel termine di cui all'art. 669 octies co 2 cpc, di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 669 sexies, 669 octies, 670, 676 e 677 c.p.c., il Giudice Designato così provvede:

in accoglimento del ricorso, dispone il sequestro giudiziario dei seguenti beni immobili:

OMISSIS

nomina custode il dott. Marco Razzino, noto all'ufficio, consentendogli l'immediata immissione nel possesso dei beni o della quota degli stessi, affinché provveda a tutte le attività necessarie alla gestione ed amministrazione dei beni ponendo un fondo spese di euro 1500 a carico dei ricorrenti;

ordina al resistente di consegnare immediatamente al custode nominato le chiavi degli immobili e tutta la documentazione necessaria alla gestione;

spese all'esito del giudizio di merito.

Si comunichi alle parti ed al custode nominato.



Decreto nomina custode n. cronol.

/2024 del 20/06/2024

RG n. /2024

Accoglimento totale n. cronol.

/2024 del 20/06/2024

Padova, 19 giugno 2024

Il giudice

Dott Chiara Ilaria Bitozzi

